Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

Circolare n. 6 /2012 Roma, 5 marzo 2012

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI

AI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO LORO SEDI

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA
VALLE D'AOSTA – SERVIZI DI PREFETTURA AOSTA

OGGETTO: Turno annuale ordinario di elezioni comunali nelle regioni a statuto ordinario di domenica 6 e lunedì 7 maggio 2012, con eventuale ballottaggio domenica 20 e lunedì 21 maggio 2012.
Revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali.

Si fa seguito alla circolare di questa Direzione Centrale n. 5 del 1 marzo 2012 con la quale è stata data notizia, fra l'altro, dell'avvenuta fissazione con decreto del Ministro dell'interno, per i giorni 6 e 7 maggio 2012, della data di svolgimento del turno annuale di elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario, con eventuale ballottaggio domenica 20 e lunedì 21 maggio 2012.

****

In vista delle anzidette consultazioni, si dispone l'immediato inizio, nei comuni interessati alle consultazioni medesime, della revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali prescritta dall'art. 32, quarto comma, del testo unico di cui al d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.

Per la regolare esecuzione di tale revisione, i responsabili degli uffici elettorali comunali, nelle funzioni di ufficiali elettorali, procederanno **entro lunedì 19 marzo 2012**, tre giorni prima del termine di affissione dei manifesti di convocazione dei comizi, a cancellare i nomi degli elettori che si siano trasferiti in un altro comune, la cui procedura di trasferimento si sia perfezionata.

Le comunicazioni di avvenuta cancellazione, utilizzando il modello 3-D/a allegato alla circolare n. 78 del 13 aprile 2005, dovranno essere immediatamente inviate con il mezzo più

rapido ed efficace, anche mediante telefax o posta elettronica certificata (PEC), dal comune di emigrazione a quello di immigrazione, per consentire a quest'ultimo l'iscrizione dei nomi degli elettori nelle proprie liste.

Il comune di emigrazione dovrà altresì indicare, ove possibile, il numero della tessera elettorale dell'elettore per facilitare gli adempimenti del comune di immigrazione, il quale è tenuto a ritirare la tessera già in possesso dell'elettore ed a conservarla nel fascicolo personale del medesimo (art. 4, comma 1, del d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299).

Entro giovedì 22 marzo 2012, quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione, **giorno in cui in ciascuno dei Comuni interessati allo svolgimento delle consultazioni elettorali saranno affissi i manifesti di convocazione dei comizi**, i responsabili degli uffici elettorali comunali dovranno perfezionare l'iscrizione nelle proprie liste dei nominativi degli elettori immigrati già cancellati da altri comuni.

Ai sensi dell'art. 32, sesto comma, del d.P.R. 223/1967, i comuni di emigrazione e quelli di immigrazione, dopo aver rispettivamente provveduto, a cura dei responsabili degli uffici elettorali, a cancellare dalle liste i nomi degli elettori che abbiano trasferito la residenza in altro comune e ad iscrivere nelle liste stesse i nuovi residenti, dovranno depositare i relativi provvedimenti nella segreteria comunale durante i primi cinque giorni del mese successivo a quello della loro adozione, dando pubblico avviso di tale deposito con manifesto del sindaco da affiggere nell'albo comunale *on line* e in altri luoghi pubblici.

Entro l'anzidetto termine del 22 marzo 2012 i responsabili degli uffici elettorali comunali dovranno provvedere anche alle cancellazioni previste dall'art. 32, primo comma, nn. 2 e 3, del citato d.P.R. 223/1967 (perdita della cittadinanza italiana e perdita del diritto elettorale che risulti da sentenza o da altro provvedimento dell'autorità giudiziaria), nonché alle variazioni conseguenti al cambio di abitazione nell'ambito dello stesso Comune, a norma dell'art. 41 del medesimo testo unico.

Entro domenica 1° aprile 2012, decimo giorno successivo a quello di affissione del manifesto di convocazione dei comizi, ai sensi dell'art. 33 del d.P.R. 223/1967, i responsabili degli uffici elettorali comunali dovranno compilare un elenco, in tre esemplari, dei nomi dei cittadini che - pur essendo compresi nelle liste elettorali - non avranno compiuto il diciottesimo anno di età nel giorno di domenica fissato per la votazione (domenica 6 maggio 2012), trasmettendo un esemplare dell'elenco alla commissione elettorale circondariale per i conseguenti adempimenti sulle liste sezionali destinate alla votazione, pubblicando il secondo esemplare dell'elenco stesso nell'albo pretorio *on line* e depositando il terzo esemplare nella segreteria del comune.

Entro venerdì 6 aprile 2012, trentesimo giorno antecedente quello della votazione, dovranno essere apportate alle liste elettorali le variazioni di cui all'art. 32, primo comma, n. 5), del d.P.R. 223/1967, concernenti l'acquisto del diritto di voto per motivi diversi dal compimento della maggiore età oppure il riacquisto del diritto medesimo a seguito della cessazione di cause ostative.

Entro sabato 21 aprile 2012, quindicesimo giorno antecedente quello della votazione, sarà provveduto, ai sensi dell'art. 32, primo comma, n. 1), del d.P.R. 223/1967, alla cancellazione dei nomi degli elettori deceduti.

Le SS. LL. vorranno richiamare l'attenzione dei comuni anche sul contenuto dell'art. 4, comma 2, del sopracitato d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, nella parte concernente le variazioni dei dati o delle indicazioni contenute nella tessera elettorale in conseguenza delle revisioni apportate alle liste.

In tutti i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, le liste sezionali da predisporre per la votazione di domenica 6 e lunedì 7 maggio 2012 dovranno essere approntate in un numero di esemplari sufficiente a consentire lo svolgimento dell'eventuale ballottaggio nei giorni di domenica 20 e lunedì 21 maggio 2012; tra le liste del primo e quelle del secondo turno di votazione, infatti, non deve essere apportata alcuna variazione, atteso che il turno di ballottaggio si configura giuridicamente come prosecuzione delle operazioni di voto del primo turno.

I comuni non interessati alle predette consultazioni potranno soprassedere all'effettuazione della revisione dinamica straordinaria a meno che non siano direttamente attivati da uno dei comuni ove si svolgeranno le consultazioni.

Si pregano le SS.LL. di portare quanto sopra a conoscenza dei presidenti delle competenti commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali e dei sindaci dei comuni nonché di vigilare assiduamente affinché i responsabili degli uffici elettorali comunali, nella veste di ufficiali elettorali, provvedano agli anzidetti adempimenti relativi alla revisione delle liste elettorali con la massima regolarità e tempestività.

Si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione e adempimento.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Guglielman)

Cut/Con/2011